

REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 7 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Svezia dispone tuttora di scorte d'intervento di orzo.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di orzo detenute dall'organismo d'intervento svedese che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2177/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 937/2003 ⁽⁶⁾, e di abrogare detto regolamento.
- (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno prevedere che la gara sia gestita dalla Commissione; è opportuno, inoltre, stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.
- (6) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento svedese alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (7) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 331 del 7.12.2002, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 133 del 29.5.2003, pag. 51.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento svedese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 7 000 tonnellate di orzo da esso detenute.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato l'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

In deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 la cauzione per l'offerta è fissata a 10 EUR per tonnellata.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 settembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 2003 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento svedese:

Statens Jordbruksverk
Vallagatan 8
S-55182 Jönköping
Telex 709 91 SJV-S
Fax (46-36) 19 05 46.